

Opposizione di un creditore contro l'omologazione del concordato preventivo – Cass. n. 5127/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - omologazione - opposizione - Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Approvazione - Omologazione - Opposizione - Di un creditore contro l'omologazione - Omologazione - Diniego - Debitore - Condanna alle spese processuali - Ammissibilità - Condizioni - Omologazione - Diniego per ragioni formali - Irrilevanza.

Nel giudizio che si instaura a seguito dell'opposizione di un creditore contro l'omologazione del concordato preventivo, il debitore ammesso al concordato, il quale insista per detta omologazione, rimane soccombente, e quindi legittimamente viene condannato alle spese processuali, a fronte del diniego dell'omologazione stessa, ancorché questo, in adesione ad una sua deduzione subordinata, venga reso per ragioni formali (nella specie, invalidità della votazione dei creditori, con ordine di rinnovazione della medesima).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5127 del 16/02/2022 (Rv. 664083 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091

Corte

Cassazione

5127

2022